

**Interpretazione autentica:** (si contrappone alla interpretazione giudiziaria). Interpretazione messa in atto dallo stesso legislatore attraverso un'altra legge che si preoccupa di chiarire o spiegare la portata normativa di una precedente disposizione che ha generato dei contrasti interpretativi. È una specie di interpretazione ufficiale adottata dallo stesso legislatore. A differenza dell'interpretazione tecnico scientifica (dottrinale) e giurisprudenziale che essendo applicate dai giudici non sono vincolanti, essa invece è giuridicamente vincolante (se il legislatore dice che una certa norma si interpreta in quel modo deve essere interpretata così.)

- Si pone però un problema nell'ambito dell'interpretazione autentica:

Le leggi di interpretazione autentica valgono per il passato o solo per il futuro?

Valgono soprattutto per il passato, sono necessariamente **RETROATTIVE**.

**L'art. 11 delle preleggi** stabilisce che la *legge non dispone che per l'avvenire*, e questa è una conseguenza naturale del fatto che quando noi mettiamo in atto un comportamento, dobbiamo prevedere prima le conseguenze di quel comportamento. Il principio di irretroattività delle norme giuridiche asseconda il principio di certezza del diritto, di affidamento.

- Se interviene una legge successiva retroattiva quale prevale?

Quella successiva perché sono fonti dello stesso rango: una precedente alle preleggi che dice "non si possono applicare norme retroattive", un'altra successiva che invece adotta una norma retroattiva. Inoltre non c'è nessuna gerarchia perché sono fonti dello stesso livello e quindi si applica il principio cronologico (le preleggi è come se fossero implicitamente abrogate). Possono esistere delle norme legislative che dispongono norme con effetto retroattivo.

Esiste un solo **limite alla retroattività**: quello delle **norme penali incriminatrici**, che sono espresse dall'Art. 25 Co. 2 Cost. che stabilisce che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Una legge retroattiva è legittima se la sua produzione di effetti, anche rispetto ad eventi passati, è proporzionata agli obiettivi da raggiungere. Quindi l'adozione di norme retroattive dev'essere secondo la Corte Costituzionale "ragionevole".

Inoltre una legge retroattiva è legittima se rispetta il **limite dei rapporti esauriti**. I rapporti esauriti sono quelli definiti con sentenza definitiva passata in giudicato (non dev'essere una sentenza penale di condanna), quelli prescritti, quelli decaduti, quelli che stabiliscono dei diritti quesiti.

La Corte Costituzionale ha cercato di limitare la retroattività delle norme: quali sono i limiti e le condizioni affinché una norma possa operare retroattivamente? La Corte Costituzionale ci dice anche che per garantire la ragionevolezza del sistema è sempre necessario (allorché una norma operi retroattivamente) che il legislatore preveda una disciplina transitoria che regoli quei rapporti che si sono verificati in passato prima dell'adozione della norma che opera retroattivamente. Le norme retroattive incontrano sempre il limite dei rapporti esauriti.

- LE NORME PENALI DI FAVORE = devono obbligatoriamente operare retroattivamente
- NORME PENALI INCRIMINATRICI = non devono **mai** operare retroattivamente

#### **Lezione 4: completezza del sistema giuridico e apertura dell'ordinamento.**

Un ordinamento può considerarsi tale quando prevede dei criteri di risoluzione delle antinomie. Allo stesso modo un sistema giuridico si può ritenere tale se prevede al proprio interno delle

clausole di autointegrazione (meccanismi per colmare le lacune del diritto).

Che cos'è una lacuna del diritto? E' possibile che l'ordinamento disciplini tutti i fenomeni sociali presenti in un dato momento storico? No, perché la realtà sociale è in continua evoluzione quindi i fenomeni superano il diritto. Il diritto insegue sempre i fenomeni. Il diritto interviene sempre dopo per risolvere un problema. Il diritto ha una funzione regolatrice quindi è fisiologico che un fatto non venga regolato da alcuna norma giuridica;

Quando questo fenomeno si verifica i casi sono due:

- 1) quel fenomeno è giuridicamente irrilevante.
- 2) siamo in presenza di una lacuna del diritto.

Il presupposto affinché si formi una lacuna è che un fatto sociale non sia regolato da nessuna norma giuridica. Si ha una lacuna del diritto se e solo se attraverso un'analisi complessiva degli elementi normativi politici, sociali, giuridici e economici, un fatto che risulta meritevole di qualificazione non è disciplinato dal diritto oggettivo.

E' possibile che il legislatore abbia volutamente scelto di disinteressarsi di una disciplina specifica. Invece se noi ci presentiamo da un giudice e quella fattispecie non è disciplinata dal diritto (lacuna del diritto), il giudice non si può rifiutare di disciplinare un fatto perché manca una norma specifica deputata a regolare quella fattispecie, quindi deve trovare un modo per colmare la lacuna.

Il fatto stesso che ci sia una lacuna implica che quel fatto sia meritevole di tutela quindi dobbiamo soddisfare i diritti dei cittadini, per questo esiste un principio che si chiama '**non liquet**': il giudice non si può rifiutare di pronunciare la propria decisione o di disciplinare un fatto con sentenza perché manca una norma specifica deputata a regolare quella fattispecie.

Bisogna trovare un modo per colmare la lacuna. In che modo? Con l'interpretazione. Il procedimento ermeneutico attraverso cui si colmano le lacune si chiama "**analogia**".

Come funziona l'analogia?

L'analogia, secondo l'**art 12 delle disposizioni preliminari del Codice Civile**, può essere di due tipi:

- **Analogia legis**: si ha quando si applicano, per decidere un caso che non è precisamente regolato da una precisa disposizione, le norme che regolano casi simili o materie analoghe. Come faccio a capire se un caso è analogo all'altro? devo ricavare la **ratio legis** (ragione giustificatrice), dopo di che vedo se è già stata regolata dal legislatore in altra sede.
- **Analogia iuris**: si ha quando non è possibile individuare un caso simile, allora dobbiamo ricavare la regola generale da applicare ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento (regole fondamentali che possiamo individuare tramite un procedimento analogico dalle norme che sono presenti in tutto l'ordinamento).

In che ordine si applicano le analogie? Prima l'analogia legis e poi l'analogia iuris.

Il procedimento analogico non si può applicare in tutti i casi ma incontra dei limiti:

1. primo limite: le **norme penali incriminatrici** non possono essere applicate in via analogica. Perché? Se un fatto non è sanzionato penalmente non lo posso sanzionare penalmente per via analogica, uno perché ci sta una riserva di legge (cioè si può essere puniti soltanto in forza di una legge) quindi non importa che ci sia un procedimento interpretativo. In secondo luogo perché c'è sempre la tutela della libertà personale dell'individuo che non può essere messa a repentaglio attraverso un'estensione analogica. Le **norme penali di favore** invece possono essere applicate in via analogica perché c'è un principio generale che si chiama 'favor rei' cioè

siccome il bene supremo è quello della libertà personale si possono applicare in maniera estensiva, il trattamento penale più favorevole al reo viene sempre applicato per garantire la tutela del bene supremo della libertà personale.

2. Secondo limite: Non possono essere applicate in via analogica neanche le **norme eccezionali**: norme che derogano a una regola generale o a una disciplina. Se c'è una disciplina speciale io la posso applicare in termini generali? No. Es: Norma generale—> non si può andare a caccia con il bazuka. Norma speciale—> si può andare a caccia di ermellini con il bazuka. Se domani scoprono un'altra specie posso andare a caccia con il bazuka? No perché la disciplina speciale non si applica in via analogica.

Fenomeno dell'**apertura dell'ordinamento**: possibilità che il nostro sistema giuridico interagisca con il sistema giuridico di altri stati. Il sistema delle fonti del diritto è espressione della sovranità statale (elemento costitutivo dello stato insieme a territorio e popolo). Uno stato sovrano e indipendente non deriva la propria esistenza giuridica da atti o da decisioni degli altri Stati perché è in possesso naturalmente di una soggettività giuridica (anche se c'è un riconoscimento mutuo tra Stati, ma non attiene all'esistenza pratica ma ai rapporti tra questi 2 soggetti giuridici). Di per sé uno stato è un soggetto giuridico 'superiorem non recognoscens' cioè è un soggetto che non riconosce nulla al di sopra di sé, di conseguenza ciascuno Stato dà vita esercitando la propria sovranità normativa a un ordinamento giuridico nazionale. Siccome però gli Stati sono tanti abbiamo una serie di soggetti (tutti superiorem non recognoscem), i quali hanno un proprio ordinamento ma che inevitabilmente devono interagire. Gli stati moderni interagiscono tra di loro, le interazioni tra questi organismi formano il diritto internazionale. L'ordinamento internazionale quindi sarà l'insieme delle norme e delle istituzioni che producono le regole di diritto internazionale. E' fisiologico che uno stato ammetta nel proprio sistema l'accesso di regole e discipline provenienti dall'esterno (queste regole provengono dal diritto internazionale).

Puo accadere che lo Stato, che all'interno del proprio sistema giuridico, ammetta l'ingresso di regole e disposizioni provenienti dall'esterno (solitamente dal diritto internazionale).

Questo che cosa comporta? Che in quella particolare disciplina lo Stato rinunci a una quota della propria sovranità, quindi limita la propria sovranità. Accettare l'ingresso di norme provenienti dall'esterno determina una rinuncia da parte dello stato a disciplinare certe materie e asseconda una limitazione di sovranità per creare un ordinamento nuovo e diverso che si colloca a livello internazionale e che producono norme che entrano nel nostro sistema giuridico.

Esempi di limitazione della sovranità (**norme di apertura**):

- **Art. 11 Cost.:** vale per le norme dell'UE

"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni."

Limitazione di sovranità per favorire la creazione di un sistema che assecondi la pace e la giustizia tra nazioni.

- **Art. 10 Cost. Co. 1:** vale per le consuetudini internazionali

"L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute."

Quindi le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, dette anche consuetudini

internazionali (fonte di diritto internazionale che hanno le stesse caratteristiche delle consuetudini quindi hanno sia un elemento soggettivo che un elemento oggettivo, hanno sia l'opinione iuris sive necessitatis', sia la 'diurnitas') entrano automaticamente a far parte del nostro ordinamento. Così come entrano a far parte del nostro ordinamento attraverso il trasformatore dell'articolo 11 le norme dell'Unione Europea.

- **Art. 117 Cost.:** vale per le norme dell'Ue e per i trattati internazionali.

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali."

Quindi anche le norme dei trattati internazionali entrano a far parte del nostro ordinamento.

Questo articolo non vale per le consuetudini internazionali ma per il diritto internazionale pattizio: per gli accordi che gli Stati stipulano tra di loro.

Le **consuetudini internazionali** hanno validità generale, si applicano nei confronti di tutti gli Stati, le norme **internazionali pattizie** si applicano solo nei confronti degli Stati contraenti.

**Diritto internazionale pattizio:** tutte quelle norme che derivano da un accordo bilaterale o multilaterale tra Stati.

Tutto questo presenta dei problemi fisiologici: l'ordinamento internazionale, in quanto fatto da Stati tutti enti superiorem non recognoscem, diventa abbastanza frammentato e difficile da far rispettare a tutti. Questo proprio perchè la struttura dell'ordinamento internazionale è complicata dal fatto che non ci sono individui che si sottomettono all'autorità dello stato, ma ci sono soggetti (stati) che, siccome non riconoscono niente di superiore a loro, non si sottomettono all'autorità di un altro stato, ma è tutto su base volontaria, su base di un accordo.

Le norme che garantiscono l'ingresso di disposizioni provenienti da altri stati si chiamano norme di apertura (articoli 11, 10, 117 Cost.)

I trattati, a differenza di consuetudini internazionali e diritto dell'UE, non entrano automaticamente a far parte dell'ordinamento ma hanno bisogno di essere recepiti, bisogna dare esecuzione ai trattati.

In che modo? Il **Governo** negozia e stipula il trattato, il trattato viene ratificato dal **Presidente della repubblica** in modo da impegnare ufficialmente il nostro Paese all'adempimento degli obblighi nascenti dal trattato. Dopodichè al **Parlamento** spetta il compito di autorizzare con legge alla ratifica il trattato internazionale (deve recepire il trattato con legge, la quale contiene l'ordine di esecuzione). In questo modo si dà piena e intera esecuzione all'intero accordo transnazionale.

Come entrano a far parte dell'ordinamento le norme prodotte a livello sovranazionale? Facciamo una distinzione tra norme di **diritto internazionale pubblico** (quelle che regolano i rapporti tra gli Stati in quanto membri della comunità internazionale) e le norme di **diritto internazionale privato** (insieme di tutte quelle norme che permettono di individuare la legge applicabile ai casi che presentano elementi di estraneità rispetto al diritto interno, chiamate norme di conflitto. Il diritto internazionale privato è quindi l'insieme di tutte le norme di conflitto, ovvero quelle norme che ci permettono di individuare la legge applicabile a una determinata fattispecie in cui lo Stato ha limitato la sua sovranità.)

Es: ci sono 2 cittadini, uno italiano e uno tedesco che stipulano un contratto, bisogna stabilire qual è il giudice designato a sindacare su quella fattispecie, potrebbe essere un giudice italiano o un giudice tedesco o un giudice di un 3 paese, quindi all'interno di un'unica fattispecie si intersecano una pluralità di norme che ci consentono di individuare qual è la norma applicabile alla fattispecie,

queste sono norme di conflitto.

Se una situazione presenta questi elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, è quindi in astratto riconducibile agli ambiti di operatività del diritto internazionale, abbiamo una situazione in cui l'ordinamento interno ha deciso di non disciplinare direttamente una data fattispecie e quindi si riporta alle norme derivanti da un altro sistema giuridico. Queste norme devono fare ingresso nel nostro ordinamento, ma è diverso dalle norme di apertura. Le norme di apertura consentono un adattamento automatico, queste invece lavorano secondo una logica diversa, cioè, l'ordinamento italiano anziché disciplinare direttamente un fatto giuridicamente rilevante decide di rimettere la regolamentazione relativa a fonti o disposizioni provenienti da un altro ordinamento, e lo può fare attraverso il meccanismo di **rinvio**.

Le norme di apertura consentono l'ingresso di disposizioni provenienti dal diritto internazionale attraverso un procedimento di adattamento automatico, o lo possono fare attraverso l'ordine di esecuzione in caso di diritto internazionale pattizio. La norma di rinvio fa una cosa diversa: in una materia cui lo stato ha deciso di limitare la propria sovranità, le norme di rinvio stabiliscono che una determinata fattispecie considerata rilevante per il diritto interno non viene disciplinata direttamente dallo stato nazionale ma viene regolata da disposizioni che appartengono a un altro ordinamento.

Esistono 2 tipologie di rinvio:

- Rinvio **fisso** (detto anche materiale o recettizio): è il rinvio ad uno specifico atto di un altro ordinamento. Es: Art.7 Cost. "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi."  
I rapporti tra Stato e Chiesa sono una materia in cui lo Stato ha deciso di limitare la propria sovranità. Questi rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi al posto dello Stato. Per tutte le controversie o fattispecie che riguardano i rapporti tra questi 2 la Costituzione rinvia ai Patti Lateranensi.
- Rinvio **mobile** (detto anche formale o non recettizio): è il rinvio ad una fonte di un altro ordinamento, lo abbiamo incontrato parlando dell'Art. 10, Co. 1 "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute." Quindi per disciplinare quelle particolari fattispecie lo stato si richiama espressamente alle consuetudini internazionali.

Si può dire che anche i rinvii fissi e mobili sono delle norme di apertura. La differenza dei due è nel fatto che il rinvio fisso è statico, il rinvio mobile è dinamico.

Es: La Costituzione entra in vigore nel 1948, nell'articolo 10 facciamo riferimento alle consuetudini internazionali che cambiano ed evolvono nel tempo, il rinvio quindi è mobile nel senso che dinamicamente cambia anche il riferimento alle norme di diritto internazionale a cui ci riferiamo.

Se si parla di rinvio fisso siamo di fronte a un rinvio statico perchè l'incorporazione vale solo per l'atto normativo a cui noi ci riferiamo e ogni modifica o integrazione di quell'atto normativo a cui ci siamo riferiti non è rilevante. Se cambia la fonte a cui ci siamo riferiti, a livello internazionale o sovranazionale, a noi non riguarda perchè il rinvio è statico, quindi vale la fonte a cui noi ci siamo riferiti nel momento del rinvio iniziale.

## Lezione 5: La Costituzione.

La nozione di costituzione nella scienza giuridica è un Concetto che ha circa 300 anni, piuttosto recente, si inizia a sviluppare nel 1789 (rivoluzione francese), l'idea di costituzione e nasce un po prima con la rivoluzione americana (meta 1700). L'adozione segna il passaggio dallo stato assoluto (ancien regime) a lo stato moderno.

La costituzione ha una duplice natura:

- è un documento storico che produce effetti giuridici
- è il patto sociale su cui si basa la coesistenza civile di un ordinamento (è l'atto fondativo di un ordinamento). Questo atto fondativo nasce con una funzione precisa ed esclusiva: limitare l'esercizio arbitrario del potere. L'idea che il potere pubblico debba essere limitato è una conquista del costituzionalismo (filosofia del limite, pone argini all'esercizio arbitrario del potere).

Lo fa attraverso 2 strumenti fondamentali, che sono le 2 componenti di qualsiasi costituzione:

- **TUTELA DEI DIRITTI INDIVIDUALI:** Il potere incontra un limite iniziale: la tutela dei diritti fondamentali, la sfera individuale del cittadino rappresenta il limite oltre al quale il potere non può andare. Esistono dei diritti fondamentali inviolabili che costruiscono una prima barriera all'esercizio del potere.
- l' **ORGANIZZAZIONE DELLO STATO:** Sistema di poteri e contropoteri: l'organizzazione dello stato concorre a limitare il potere delle istituzioni perchè lo fraziona, non esiste più un potere assoluto accentrato nelle mani di un unico soggetto ma esso è distribuito in una pluralità di organi che si controllano reciprocamente (separazione dei poteri, idea di Lock: Gli organi che detengono una porzione di potere, attribuito loro in base a competenze specifiche, si controllano reciprocamente sulla base del principio della separazione dei poteri).

La Costituzione, in quanto punto di partenza di qualsiasi ordinamento, (necessaria affinché si possa parlare di ordinamento giuridico moderno) è espressione di un potere che si chiama potere costituente

Potere costituente: un potere illimitato ma assolutamente libero nei fini, che si esaurisce nel momento stesso in cui la Costituzione prende vita per lasciare spazio ad un potere costituito. Si esaurisce una volta adottata la costituzione perchè essendo un potere illimitato non può convivere con la costituzione.

Potere costituito: quei poteri che dalla Costituzione traggono la propria legittimazione. È limitato nei fini e deve attenersi ai fini indicati nella Costituzione, è illimitato nel tempo in quanto non si esaurisce salvo che non si eserciti nuovamente un potere costituente.

L' esercizio di un nuovo potere costituente si chiama COLPO DI STATO che si manifesta con una rottura della legalità costituzionale.

Le Costituzioni, sulla base di caratteristiche generali, possono essere distinte in base ad altre caratteristiche che le connotano, le costituzioni hanno un certo livello di stabilità, è interesse dell'intero ordinamento che la costituzione abbia una sua stabilità.

- Può essere quindi suddivisa in base alla resistenza delle sue modifiche:

**Costituzioni flessibili:** sono costituzioni che possono essere modificate sulla base del procedimento legislativo ordinario la cui giustiziabilità non è rimessa ad un organo particolare. Si pone al livello delle fonti primarie perché può essere abrogata da una legge successiva.

**Costituzioni rigide:** nascono come rimedio ai fenomeni degenerativi dalla sovranità, sono modificabili solo attraverso un procedimento aggravato di revisione, quindi non possono essere modificate da una legge ordinaria, in più hanno un organo che si occupa di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi. Non possono essere abrogate o modificate dalle leggi (in quanto sarebbe incostituzionale) sono super primarie.

Esempio: Costituzione di Weimar, era una Costituzione flessibile il che ha consentito ad Hitler di prendere il potere, non era quindi garantistica che limitava le derive autoritarie. Propri per questo storicamente nascono come reazione alla 2 GM, al nazionalsocialismo e al nazifascismo, le costituzioni rigide, che sono una conquista recente del costituzionalismo ma sorgono da un esigenza storica precisa: limitare l'arbitrio parlamentare, limitare anche la sovranità popolare. L'esercizio della sovranità popolare, nelle cost rigide, non è assoluto e illimitato ma incontra i limiti della costituzione. (Articolo 1 comma 2 la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione)

La distinzione tra flessibile e rigida è essenziale per segnare un passaggio sostanziale tra gli ordinamenti liberali e contemporanei.

Ordinamenti liberali: Italia fino al 1919, fine dell'età Giolittiana, era caratterizzata da una costituzione flessibile, lo Statuto Albertino, era una costituzione che riconosceva diritti, organizzava i poteri statali ma era flessibile e poteva quindi essere derogata dalle leggi successive.

- Divisione in base all'ampiezza della materia costituzionale (quindi rispetto ai fatti o ai rapporti disciplinati dalla Costituzione che ci danno l'identità e la stabilità nel tempo di un preciso ordinamento statale):

**Costituzioni brevi:** enunciano pochi principi regolatori e disciplinano pochi profili basilari per la tutela di diritti e per l'organizzazione di governo (disciplinano i rapporti tra organi)

Es: Costituzione americana.

**Costituzioni lunghe:** si occupano di una grande varietà di oggetti e tendono a disciplinare minuziosamente tutti gli aspetti caratterizzanti della vita di uno Stato.

Es: Costituzione Italiana.

- Divisione in base alle modalità di esercizio del potere costituente:

**Costituzioni votate:** adottate da un organo elettivo o collegiale che sulla base di un principio democratico adotta la Costituzione (italiana)

**Costituzioni ottriate:** deriva dal francese 'otroier' e significa 'concesso'. Sono infatti costituzioni concesse dal sovrano alla popolazione, il sovrano si autolimita dividendo e organizzando il potere e concede una costituzione ai propri cittadini. (Statuto Albertino)

### La Costituzione Italiana.

Ricostruire l'assetto normativo dell'ordinamento italiano dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943: L'armistizio fu fondamentale in quanto segna una rottura all'interno dell'ordinamento e ci consente di adottare una prima costituzione provvisoria la quale ha una sua funzione: l'interruzione di un periodo storico caratterizzato da una costituzione flessibile (statuto albertino) viene sostituito da una costituzione provvisoria che segna la cesura con il regime precedente. La costituzione provvisoria è

adottata con un decreto luogotenenziale.

Poco prima il Re Vittorio Emanuele III aveva abdicato lasciando il trono al figlio Umberto (che diventa luogotenente del regno) e va in esilio in Portogallo. Il re si prende la responsabilità della collusione col regime fascista e si autoelimina, quindi cerca di scindere la responsabilità personale da quella della Corona.

Il figlio Umberto di Savoia come primo atto formale, prende le distanze dallo Statuto Albertino che non era stata in grado di rappresentare un argine all'ascesa del fascismo.

Il primo decreto luogotenenziale del 44 funge da Costituzione e comincia a fondare il nuovo ordinamento, lo fa attribuendo la funzione legislativa al Governo in coabitazione con il luogotenente (eseguita dal Governo ma confermata e approvata dal Luogotenente).

Elemento fondamentale della prima costituzione provvisoria: stabilisce che **un'assemblea costituente**, eletta da tutti i cittadini a suffragio universale, si sarebbe occupata della stesura di una nuova Costituzione e che sarebbe spettato allo stesso modo ai cittadini scegliere direttamente la forma di Stato tra Monarchia e Repubblica.

Inoltre veniva istituita una **consulta nazionale** che avrebbe dovuto fare le veci delle Camere, dobbiamo ricordarci che si trattava di un contesto storico e politico completamente distrutto, lo Stato come lo conosciamo non esisteva, non c'erano neanche più i poteri dello Stato, l'idea di attribuire all'esecutivo il potere legislativo aveva una ragione storica, il Parlamento era distrutto e non esisteva più, quindi la consulta nazionale aveva il compito di controllare l'operato del Governo. Le Camere non potevano ancora essere istituite quindi la Consulta nazionale poteva esprimere un parere facoltativo sugli atti legislativi del Governo, però il suo parere era obbligatorio per bilanci, consuntivi, leggi finanziarie e elettorali.

La prima costituzione provvisoria segna una cesura rispetto all'ordinamento precedente perché sostituisce lo Statuto Albertino e attribuisce il potere legislativo al governo con controllo del luogotenente e si istituisce la consulta nazionale che ha dei compiti assimilabili a quelli delle Camere.

Nel 1946 si approva una seconda Costituzione provvisoria, che viene approvata con il parere favorevole della Consulta Nazionale. Questa nuova Costituzione affida nuovamente la scelta della forma di stato tra monarchia e repubblica direttamente al corpo elettorale attraverso l'istituzione di un referendum da tenersi all'elezione dei membri della Costituente che avrebbe redatto il testo della nuova Costituzione (una chiamata diretta del corpo elettorale). Inoltre fissa la data per l'elezione dell'assemblea costituente che avrebbe poi redatto la nuova costituzione. In più si prevede che durante il lavoro dell'assemblea costituente il potere legislativo sarebbe ancora stato esercitato dal Governo (tranne per la legge elettorale e per l'approvazione dei trattati internazionali) per consentire ai deputati di concentrarsi soltanto sulla redazione della costituzione. Inoltre si stabilisce un rapporto fiduciario tra il Governo e l'Assemblea costituente cioè il Governo sarebbe stato responsabile nei confronti dell'assemblea costituente eletta direttamente dal corpo elettorale.

Il 2 giugno del 46 si svolse il referendum istituzionale monarchia-repubblica, si vota per l'assemblea costituente e si estende per la prima volta il suffragio universale.

Vinse la repubblica per 2 milioni di voti, al nord vince la repubblica al sud la monarchia, questo ha delle ragioni storico-sociali-politiche, al sud era radicato il latifondo e pesavano le tradizioni culturali conservatrici, nel nord c'era la presenza del proletariato industriale e la diffusione delle dottrine

socialiste. Inoltre la Resistenza aveva inciso particolarmente rispetto alla distribuzione del voto, gli eccidi, i rastrellamenti e i bombardamenti dei nazisti si erano prevalentemente concentrati al nord, quindi il sentimento anti-monarchico era più forte (in quanto il re fu in parte responsabile dell'ascesa di Mussolini).

Si svolgono contestualmente anche le elezioni per l'assemblea costituente: il primo partito più votato fu la Democrazia Cristiana guidata da Alcide de Gasperi che prese il 35% dei voti, che corrisponde al partito di maggioranza relativa. Ma la maggioranza assoluta, sommando i voti tra socialisti 18% e comunisti 20%, ce l'hanno i partiti di sinistra con il 39% dei voti.

Abbiamo ora una forma di Stato e un'assemblea costituente quindi un Parlamento incaricato di votare la Costituzione. La necessità era quella di trovare di un capo dello stato, nell'attesa che si approvi la Costituzione il capo dello Stato provvisorio divenne **Enrico de Nicola**.

### **I lavori dell'Assemblea Costituente.**

L'assemblea costituente decise di istituire una sottocommissione, la Commissione dei 75, composta da 75 deputati (Scelti proporzionalmente rispetto ai diversi gruppi parlamentari) e presieduta da Meuccio Ruini.

Aveva il compito di predisporre un testo da presentare al plenum dell'assemblea costituente come testo iniziale per il successivo dibattito.

Fu divisa in tre sottocommissioni:

1. alla prima fu attribuita la stesura della parte relativa ai diritti e doveri fondamentali;
2. la seconda si occupò dell'ordinamento costituzionale della Repubblica (organi fondamentali e loro attribuzioni);
3. la terza della disciplina dei rapporti economico sociali.

Il plenum dell'assemblea costituente iniziò l'esame del progetto di costituzione redatto dalla commissione dei 75 il 4 marzo 1947 e lo concluse il 22 dicembre di quello stesso anno, ottenendo i voti favorevoli di 453 padri fondatori a fronte di 62 contrari.

Il testo finale è il frutto di quello che è stato definito come compromesso costituzionale: spinti dall'elemento unificante dell'antifascismo e dal rispetto per la tradizione risorgimentale, i partiti presenti alla costituente raggiunsero un accordo di massima sulla struttura della nascente Repubblica. Troviamo mescolati ideali liberali, socialisti e Cristiano sociali che da oltre 70 anni costituiscono la base per la convivenza pacifica del nostro paese.

### **Elementi caratterizzanti della Costituzione.**

Esistono 4 principi fondamentali e trasversali su cui si fonda la Costituzione:

1. Principio democratico, Art 1;
2. Principio personalista e pluralista, Art 2;
3. Principio di uguaglianza, Art 3;
4. Principio lavorista, Art 4.

- Da questi principi possiamo ricavare un ruolo preminente della **persona** rispetto allo Stato e il riconoscimento di **diritti fondamentali** a essa, che concorrono alla determinazione di un'uguaglianza di tipo sostanziale di tutti i cittadini. (Tutti devono essere messi nelle medesime condizioni di godere dei diritti garantiti dalla Costituzione).
- La Costituzione garantisce anche i cosiddetti **diritti sociali** (lavoro, previdenza, salute), lo Statuto Albertino non li prevedeva.

- È improntata al principio di **laicità** dello Stato, c'è una separazione tra lo stato e la Chiesa e un principio di eguale trattamento di tutte le confessioni religiose. All'interno della Costituzione però non tutte le religioni sono uguali, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di costituzionalizzare i Patti Lateranensi all'art. 7 e 8 che danno un ruolo di privilegio al cattolicesimo sulle altre confessioni.
- La Costituzione valorizza la **donna** e il lavoro della donna.
- Valorizza anche il ruolo dei partiti politici e dei sindacati, in generale valorizza il **pluralismo politico**, grazie al quale c'è anche una tutela e valorizzazione delle **minoranze**.
- Sono stati introdotti elementi di **democrazia diretta**, come il referendum abrogativo.
- Prevede un **organo di garanzia** dell'intero impianto costituzionale (Corte Costituzionale, Magistratura e Presidente della Repubblica)
- La nostra è una costituzione rigida, perché ha un procedimento di revisione aggravato
- è garantita giurisdizionalmente, in quanto al suo interno prevede la presenza di un organo di natura giurisdizionale (la corte costituzionale) chiamato a svolgere la funzione di garanzia costituzionale, vigilando affinché i principi della legge fondamentale non siano violati dalla legislazione ordinaria.
- è **lunga**: c'è un ampio numero di principi
- è **votata**.

### Lezione 6; procedimento aggravato di revisione costituzionale.

La costituzione svolge un ruolo fortemente contro maggioritario, cioè protegge le minoranze attribuendo loro dei diritti fondamentali che non possono essere limitati o ridotti neanche dalla più grande convergenza della volontà politica. Ci sono aspetti che non possono essere modificati neppure all'unanimità.

La Costituzione rigida ha 2 particolarità:

- Ha un procedimento aggravato di revisione costituzionale
- Esiste un organo che si occupa di giustizia costituzionale, giudica la compatibilità con la costituzione le leggi e gli atti aventi forza di legge. Siccome la legge è la massima espressione del potere politico deve essere esercitata in conformità con la costituzione.

Ciò non vuol dire che la costituzione non può essere revisionata, è modificabile attraverso un procedimento aggravato scritto nell'Articolo 138 Cost.

*"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione."*

Le **leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali** (le prime sono leggi che modificano delle disposizioni già presenti in costituzione, le seconde sono leggi che integrano la costituzione). Per entrambe si segue lo stesso procedimento che viene dettato dalla costituzione proprio perché la Costituzione è anche una fonte sulla produzione del diritto, non solo una fonte di produzione, non contiene soltanto delle norme che sono direttamente applicabili ma contiene anche i procedimenti e gli organi che sono abilitati ad approvare un determinato atto normativo. In questo caso l'atto normativo che dobbiamo approvare è la legge costituzionale o la legge di revisione costituzionale e la costituzione in quanto fonte sulla produzione disciplina questo